


Comune  
di Venosa



Regione Basilicata



Comune  
di Maschito



Committente:



E.ON CLIMATE & RENEWABLES ITALIA S.R.L.  
via A. Doria 41/G 00192 Roma P.IVA/C.F. 06400370968  
pec: e.onclimateerenewablesitaliasrl@legalmail.it

Titolo del Progetto:

**PROGETTO IMPIANTO EOLICO DA 45 MW "VENUSIA"  
E RELATIVE OPERE ELETTRICHE CONNESSE ED INFRASTRUTTURE  
INDISPENSABILI  
COMUNI DI VENOSA E MASCHITO (PZ)**

Data : 19/09/2019

**VALUTAZIONE DI  
IMPATTO AMBIENTALE  
art. 23 D. Lgs. 152/2006 e  
ss.mm.ii.**

Contenuto:

**Allegato 1 . Controdeduzioni alle  
Osservazioni da parte del pubblico  
pervenute alla data 19/09/2019**

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00			ECRI	ECRI	ECRI

---

**INDICE**

**Contents**

1. INTRODUZIONE .....	2
2. Controdeduzioni alle Osservazioni della Società Società ERG Wind 4 S.r.l. del 01/08/2019 (DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0020286.01-08-2019) pubblicate sul sito il 12/08/2019.....	3

## 1. INTRODUZIONE

La Società E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l. in data 19/06/2019 ha avviato il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativo al progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo eolico, della potenza complessiva di 45 MW, e delle relative opere elettriche connesse e infrastrutture indispensabili localizzato nei comuni Venosa e Maschito (PZ) (l'impianto eolico, la SET e parte delle opere di rete) e nei Comuni di Rapolla e Melfi (PZ) (la restante parte delle opere di rete), denominato "VENUSIA". La Società qui di seguito espone le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute alla data odierna ai sensi e per gli effetti dell' art.24 comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Tali osservazioni sono state rese nello spirito della più ampia collaborazione e trasparenza, al fine di fornire quanti più disponibili elementi di valutazione e riscontro circa il complesso delle osservazioni promosse.

---

## 2. Controdeduzioni alle Osservazioni della Società Società ERG Wind 4 S.r.l. del 01/08/2019 (DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0020286.01-08-2019) pubblicate sul sito il 12/08/2019

La Società ERG Wind 4 S.r.l. con la nota del 01/08/2019 rileva la sussistenza di *“notevoli interferenze con parco eolico in esercizio, di proprietà presso i Comuni di Forenza e Maschito (PZ)”*.

In particolare la nota della ERG Wind 4 S.r.l. rileva che l’impianto eolico della E.on Climate & Renewables Italia srl non rispetta le interdistanze tra gli aerogeneratori così come previste dal D.M. 10/09/2010 (Allegato 4, punto 3.2, lettera n).

In risposta a tale osservazione si rileva quanto segue.

Il Decreto Ministeriale del 10/09/2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, pubblicato nella Gazz. Uff. il 18 settembre 2010 al n. 219 ed il relativo Allegato “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”, rappresenta una Linea Guida di indirizzo alle Regioni per il corretto inserimento nel territorio degli impianti FER.

Le Linee Guida Nazionali allegate al D.M. 10 settembre 2010, sono state recepite dalla normativa regionale della Basilicata disciplinando anche le distanze minime da rispettare tra aerogeneratori (cfr. LR n.1/2010 e ssmii -PIEAR- par. 1.2.1.6 Allegato A) per come qui di seguito meglio specificato.

La Regione Basilicata, con la Legge Regionale **del 19 gennaio 2010, n. 1**, approva il Piano Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) con l’obiettivo principale di sostenere e favorire lo sviluppo e la diffusione degli impianti eolici sul territorio lucano. Tale sviluppo è condizionato dall’adozione di criteri di ubicazione, costruzione e gestione degli impianti finalizzati alla minimizzazione degli impatti sull’ambiente contenuti nell’Appendice A *“Principi generali per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2260 del 29 dicembre 2010 (e successive mm.ii.) è stato approvato il Disciplinare, che definisce le procedure per l’attuazione degli obiettivi del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.) e disciplina, tra l’altro, il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art.12 del D.Lgs.387/2003 e le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al Decreto 10 settembre 2010, pubblicato in G.U. n°219 del 18.09.2010.

---

Il Disciplinare nell'art. 1 comma 3 sancisce che le attività promosse in campo energetico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, devono essere congruenti con gli obiettivi, con le previsioni e con le procedure stabilite dal PIEAR.

Il PIEAR al paragrafo 1.2.1.6 dell'Allegato A, per come modificato dalle successive modifiche e integrazioni ed in particolare la L.R. n. 38 del 22 novembre 2018, art.38, in merito al corretto inserimento degli impianti in termini di interdistanza tra gli aerogeneratori, riporta quanto segue:

*“Dal punto di vista ambientale il progetto deve evidenziare gli elementi che possono produrre apprezzabili impatti sull'ambiente, elencando ed analizzando le singole opere ed operazioni, distinguendo le varie fasi (fase di cantiere, fase di esercizio e di manutenzione, fase di dismissione). Inoltre, dovrà contenere la descrizione dell'ambiente, l'analisi degli impatti, l'analisi delle alternative, le misure di mitigazione correlate alla componente naturalistica (fauna, flora ed ecosistema), così come previsto dalla vigente normativa di settore....Nella progettazione dell'impianto eolico si deve garantire una disposizione degli aerogeneratori la cui mutua posizione impedisca visivamente il così detto "effetto groppo" o "effetto selva".*

*Per garantire adeguate condizioni di funzionalità produttiva, nonché la presenza di corridoi di transito per la fauna oltre che per ridurre l'impatto visivo a causa dell'effetto selva, gli aerogeneratori appartenenti allo stesso impianto, ovvero posti in prossimità di altri impianti di qualunque consistenza, devono essere disposti in modo tale che:*

- a) la distanza minima tra gli aerogeneratori, misurata a partire dall'estremità delle pale disposte orizzontalmente, sia pari a tre volte il diametro del rotore più grande;*
- b) la distanza minima tra le file di aerogeneratori, disposti lungo la direzione prevalente del vento, sia pari a 6 volte il diametro del rotore più grande; nel caso gli aerogeneratori siano disposti su file parallele con una configurazione sfalsata, la distanza minima tra le file non può essere inferiore a 3 volte il diametro del rotore più grande. “.*

Come dimostrato dall'elaborato “PEVE\_A.16.b.1.b - Verifica delle distanze aerogeneratori” la localizzazione degli aerogeneratori del progetto “Venusia” rispettano le prescrizioni della normativa in termini di interdistanze rispetto all'impianto della ERG Wind 4 s.r.l. in quanto rispettano sia quanto prescritto al precedente punto a) che quanto previsto dal punto b).

Nel dettaglio, riguardo il punto a), la distanza minima da mantenere dalla punta pala dell'impianto più vicino è pari a 450m (3 volte il diametro del rotore) ovvero, dall'asse degli aerogeneratori modello V47 della ERG Wind 4 srl, la distanza totale da rispettare è di 548.5mt. Tale distanza è rispettata in tutti i casi tranne che in uno, tra l'aerogeneratore MH-01 e PEVE09, dove, per un mero errore materiale della


strumentazione di misurazione avvenuto in fase di progettazione definitiva, essa ammonta a 543.5 mt, cioè soli 5mt in meno della distanza dovuta.

La Società si impegna ad effettuare le opportune verifiche strumentali di precisione ed eventualmente provvedere alla delocalizzazione dell'aerogeneratore PEVE09 in fase esecutiva. Tuttavia, qualora codesto Ministero ritenesse necessario che tale aggiustamento debba avvenire già in questa fase, essa si rende disponibile a provvedere [Cfr. Rif. PEVE\_A.16.b.1.b - Verifica delle distanze aerogeneratori]..


Riguardo il punto b) non essendo quella in progetto una disposizione in file parallele, l'interdistanza tra gli aerogeneratori dovrà essere minimo 450 mt, cioè *3 volte il diametro del rotore più grande* [Cfr. Rif. PEVE\_A.16.b.1.b - Verifica delle distanze aerogeneratori].

Riguardo alle condizioni di funzionalità produttiva, si precisa che l'ubicazione degli aerogeneratori in progetto è frutto di un accurato studio anemologico del sito che ha considerato anche le perdite rispetto alla presenza dell'impianto eolico in esercizio [Cfr. Rif. PEVE\_A.5 – Studio Anemologico pag. 7].

Al paragrafo 4.2 del citato elaborato, è mostrato che nel sito si ha chiaramente una direzione prevalente del vento da Sud Ovest, sia in frequenza che in energia:




**Figura 1. Rosa della frequenza**



**Figura 2 Rosa di Energia**

La figura che segue riporta gli aerogeneratori in progetto e quelli preesistenti del parco eolico di proprietà ERG Wind 4 s.r.l. con indicazione della direzione prevalente del vento (da SW verso NE) per come desumibile dallo studio anemologico.



---

È immediato osservare che l'impianto di proprietà ERG Wind 4 s.r.l. è posto in posizione tale da intercettare i venti prevalenti prima dell'impianto "Venusia" e che l'eventuale effetto scia, si riscontrerebbe nei confronti delle turbine del progetto Venusia e non il contrario.

In merito alla mancata indicazione delle interdistanze (comunque rispettate per quanto soprariportato) all'interno della tavola PEVE\_A.17.f.10 allegata al progetto "Venusia", si precisa che la stessa rappresenta una ricognizione degli impianti eolici in esercizio, in autorizzazione ed autorizzati ma non ancora realizzati ed è allegata solo ai fini della valutazione degli impatti cumulativi mentre il rispetto delle interdistanze è esplicitato nell'elaborato PEVE\_A.16.b.1.b - Verifica delle distanze aerogeneratori

Infine, nello Studio di impatto Ambientale restano valide tutte le considerazioni in termini di aspetti/impatti cumulativi, in coerenza con quanto sopra argomentato, anche rispetto ai paragrafi 5.7.1 e 5.8.1 dell'elaborato PEVE\_A.17.c- Quadro\_ambientale, citati nella nota della ERG Wind 4 s.r.l.